

ALLEGATO alla deliberazione del Cons.Com.n.

in data

COMUNE DI S.MARTINO DI VENEZZE

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, CONTRIBUTI
E SOSTEGNI ECONOMICI ALLA PERSONA**

Testo approvato dalla Commissione Consiliare il

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le erogazioni di denaro o altri benefici economici a favore di persone fisiche private per finalità socio-assistenziali diverse, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L.7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le forme di contribuzione disciplinate dal regolamento riguardano -in conformità a quanto disposto dall'art.7 D.Lg.vo 8 Agosto 2000, n.267- la materia dell' **assistenza e sicurezza sociale**.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti; o dei quali promuove la gestione, o l'organizzazione per suo conto, da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a- per quanto relativo ad agevolazioni; esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina disposta in conformità all'art.42, 2° c., lett. f) D.Lg.vo n.267/2000, fatte salve eventuali, specifiche disposizioni del presente Regolamento
- b- per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art. 2 - Soggetti ammessi

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di **persone residenti nel Comune**, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Modalità d'intervento

Il Comune aderisce alle richieste di intervento:

- a) **mediante l'erogazione, diretta o indiretta, di una somma in denaro**, come forma di sostegno, anche individuale o familiare, ovvero attraverso l'assunzione diretta di oneri di ricovero, **attivando, comunque, ove possibile, opportuni meccanismi a**

garanzia del recupero, almeno parziale, degli importi corrisposti, nei confronti dei familiari obbligati agli alimenti, o all'assistenza familiare;

- b) mediante l'erogazione di una somma in denaro, a titolo di concorso nelle spese vive sostenute per necessità socioassistenziali, su presentazione di fattura/e debitamente quietanzata/e.

Art. 4 - Forma delle richieste

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici - indirizzate al Sindaco del Comune - devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto e' destinato, e cioè:

- a- dati identificativi del richiedente;
- b- codice fiscale del soggetto **beneficiario** del contributo, ai fini delle eventuali ritenute di legge e della intestazione del mandato di pagamento;
- c- motivazione della richiesta;
- d- se beneficia di altri contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici per lo stesso intervento: in caso affermativo dovrà precisare l'importo del contributo ed il soggetto erogante.

Inoltre alla stessa dovrà essere allegata la documentazione idonea ad illustrare e comprovare la situazione economico-finanziaria del richiedente (**I.S.E.E., disciplinato da apposito Regolamento**).

Ad istanza di immediata assistenza il contributo può essere liquidato con priorità dal Sindaco -nell'ambito di apposito fondo annualmente stanziato in bilancio (nella misura massima del 5% delle somme destinate a contributi), ed in dotazione all'economista- nei limiti previamente autorizzati dalla Giunta.

Il Comune, comunque, si riserva la facoltà di intervenire direttamente -anche senza la formalizzazione di apposita domanda- su motivata segnalazione dei propri Servizi Sociali, ovvero dei competenti Servizi dell'A.U.S.L, nelle forme che, per il caso segnalato, possono essere ritenute più opportune.

Art. 5 - Limiti nell'assegnazione e gestione dei contributi

Il Comune rimane assolutamente estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone fisiche, Enti e/o Istituzioni, ad esso esterni, in occasione e/o a causa degli interventi disposti, salvo che non se ne sia assunto, espressamente e formalmente, l'onere.

La concessione dell'intervento, ove questo non sia effettuato presso terzi, è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato e del cui rispetto si assume la responsabilità.

Art. 6 - Forma dell'atto di erogazione dei contributi

Il Comune provvede con deliberazione della Giunta comunale a definire **gli indirizzi** con cui attuare i singoli interventi, sulla base dei requisiti e uniformandosi alle prescrizioni del presente regolamento.

La copia della deliberazione di cui al comma precedente deve essere comunicata ai capigruppo consiliari.

La deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.

Di tali deliberazioni il cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta, ai sensi dell'art. 10 del D.Lg.vo n.267/2000 e nel rispetto delle disposizioni della L.n.241/90.

Art. 7 - Termini

IL Comune ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 legge 241/90 deve decidere, anche in caso di diniego, sulla richiesta di contributo, o di intervento **entro 60 giorni** dalla presentazione della domanda.

Il diniego è motivato e comunicato con lettera a cura del Responsabile del Servizio e/o dell'Assistente Sociale.

Art. 8 - Albo dei soggetti

In applicazione dell'art.1 D.P.R.n.118/2000 è istituito nelle forme di cui al primo comma del successivo articolo 10, l'Albo di **tutti i soggetti (comprese le persone fisiche, gli Enti privati e pubblici, le strutture di Pubbliche Amministrazioni, gli Istituti, le**

Associazioni, etc.) a cui siano stati erogati in un esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Art. 9 - Suddivisione dell'Albo in settori d'intervento

L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- a- assistenza e sicurezza sociale;
- b- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c- sviluppo economico;
- d- attività culturali ed educative;
- e- tutela dei valori ambientali;
- f- interventi straordinari;
- g- altri benefici e interventi.

Per ciascun soggetto fisico, sono indicati:

- a- cognome e nome, atto di nascita, indirizzo;
- b- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d- durata, in mesi, dell'intervento;
- e- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi sono indicati:

- a- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b- indirizzo;
- c- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, della norma regolamentare).

Art. 10 - Redazione ed aggiornamento dell 'Albo

Alla redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Ragioneria. L'Albo e' aggiornato alla data del 31 Dicembre dell'esercizio precedente -con apposita Delibera di presa d'atto da adottarsi, da parte della Giunta, entro il 31 Gennaio di ogni anno- e depositato presso il responsabile dell'Area Amministrativa, dove può essere consultato da ogni cittadino, in qualunque momento.

Art. 11 - Pubblicità

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, è comunicato alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio.

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune che ne abbia interesse.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.